



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI *(whistleblowing)*

Revisioni

Rev.	Data	Descrizione
01	11/12/2023	Prima stesura
02	20/03/2026	Aggiornamento alla luce delle Delibere ANAC 478/2025 e 479/2025



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI (*whistleblowing*)

SOMMARIO

1. DEFINIZIONE DI <i>WHISTLEBLOWER</i>	3
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA.....	3
3. PRINCIPALI DISPOSIZIONI	4
4. PERTINENZA	5
5. SOCIETÀ INTERESSATE	5
6. INQUADRAMENTO GENERALE.....	6
7. L'APPROCCIO DI TPS GROUP	7
8. PROTEZIONE DEL <i>WHISTLEBLOWER</i>	8
9. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.....	9
9.1. Contenuti della segnalazione.....	10
9.2. Canale di segnalazione “interno”	11
9.2.1. Accesso alla piattaforma di segnalazione	12
9.3. Tempi e modalità di gestione delle segnalazioni	12
9.4. Canali di segnalazione “esterni”	13
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI (*whistleblowing*)

1. DEFINIZIONE DI *WHISTLEBLOWER*

Secondo il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 10/03/2023 n. 24, il *Whistleblower* è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La tutela si applica quando il segnalante, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione della normativa.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 24/2023, come interpretato dalle Delibere ANAC n. 478 e n. 479 del 2025, la protezione si estende altresì:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da stabile rapporto affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che operano nel medesimo contesto lavorativo;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il medesimo lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Sono altresì oggetto di tutela le segnalazioni aventi ad oggetto presunte misure ritorsive conseguenti a precedenti segnalazioni.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura stabilisce le linee guida e i principi di base per effettuare segnalazioni di comportamenti illeciti o non conformi alla legge o contrari alle disposizioni aziendali, nonché di condotte ritorsive conseguenti a precedenti segnalazioni.

Essa descrive il perimetro, le misure e i processi essenziali per la gestione delle segnalazioni di potenziali violazioni delle leggi, secondo quanto stabilito dalla Direttiva UE 2019/1937 e



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI (*whistleblowing*)

dal D.Lgs. 10/03/2023 n. 24, come interpretato e integrato dai chiarimenti applicativi forniti da ANAC con Delibere n. 478 e n. 479 del 2025, oltre che delle norme vigenti all'interno del Gruppo TPS (sistema di *whistleblowing*, di seguito anche di "segnalazione")

La procedura disciplina altresì le modalità di gestione delle segnalazioni, i presidi di indipendenza del soggetto gestore, la tracciabilità delle attività istruttorie e le misure di tutela del segnalante e dei soggetti ad esso collegati, in conformità ai principi di riservatezza, proporzionalità e minimizzazione dei dati.

3. PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Nell'ambito della presente procedura:

- viene disciplinato l'ambito delle segnalazioni da parte del segnalante (di seguito anche *whistleblower*)
- vengono identificate e illustrate le modalità di segnalazione
- vengono disciplinate le misure di tutela a favore del segnalante
- sono definite le garanzie di autonomia e indipendenza del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni;
- sono disciplinate le modalità di gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse del soggetto gestore;
- sono stabiliti i principi di tracciabilità, verbalizzazione e conservazione delle attività istruttorie svolte;
- sono previste le modalità di formalizzazione e motivazione delle decisioni di archiviazione o di seguito della segnalazione;
- sono disciplinate le misure di prevenzione e contrasto delle ritorsioni, anche indirette o tentate, nonché la gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto presunte ritorsioni.



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI (*whistleblowing*)

4. PERTINENZA

La procedura è pertinente ai comportamenti eventualmente posti in essere dai seguenti soggetti, nell'ambito del contesto lavorativo della Società o del Gruppo TPS:

- membri del Consiglio di Amministrazione
- dirigenti e lavoratori subordinati
- altri tipi di lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la società
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto
- lavoratori autonomi, fornitori, subappaltatori e soggetti che operano nell'ambito di rapporti contrattuali con la Società;
- candidati a procedure di selezione e soggetti il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato o sia cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del processo di selezione o in costanza di rapporto;
- facilitatori e soggetti collegati al segnalante ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 24/2023.

5. SOCIETÀ INTERESSATE

La procedura, oltre che alla T.P.S. S.p.A., società controllante di TPS Group, si applica alle sottoelencate società controllate:

- E.M.T.B. Engineering Machinery Tooling Bolzano S.r.l.
- HB Technology S.r.l.
- Satiz Technical Publishing & Multimedia S.r.l.



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI (*whistleblowing*)

6. INQUADRAMENTO GENERALE

Nel 2019 la UE ha approvato quella che è comunemente nota come la direttiva europea sui *whistleblower*, o "direttiva 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

La Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che disciplina in modo organico il sistema di segnalazione, le misure di protezione del segnalante, i canali interni ed esterni e il regime sanzionatorio.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibere n. 478 e n. 479 del 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi in merito alla gestione delle segnalazioni, alla tutela contro le ritorsioni, ai requisiti di autonomia del soggetto gestore e alla corretta strutturazione dei canali di segnalazione.

La normativa si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni che rientrano nei settori individuati dal diritto dell'Unione europea e dalla normativa nazionale di recepimento, tra cui:

- Appalti pubblici
- Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e degli interessi finanziari della UE
- Sicurezza e conformità dei prodotti
- Sicurezza dei trasporti
- Protezione dell'ambiente
- Protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare
- Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali
- Salute pubblica
- Protezione dei consumatori
- Protezione della privacy e dei dati personali, e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- Settori relativi al mercato interno dell'UE, comprese le violazioni delle norme sugli aiuti di Stato, le leggi sulla concorrenza e l'imposta sulle società.



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI (*whistleblowing*)

Rientrano altresì nell'ambito di applicazione le violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le violazioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo adottato ai sensi del medesimo Decreto, del Codice Etico e dei protocolli aziendali, nonché le segnalazioni aventi ad oggetto presunte misure ritorsive conseguenti a precedenti segnalazioni.

7. L'APPROCCIO DI TPS GROUP

TPS Group incoraggia chiunque venga a conoscenza di fatti o comportamenti contrari a codici e protocolli interni aziendali, leggi o regolamenti, a formulare una segnalazione potendo contare, a propria discrezione, sulla riservatezza della propria identità e, ove previsto, sull'anonimato, nel rispetto delle garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023.

La Società promuove una cultura aziendale improntata alla trasparenza, alla legalità e alla prevenzione delle violazioni, garantendo che nessun segnalante possa subire ritorsioni, dirette o indirette, anche solo tentate, in conseguenza di una segnalazione effettuata in presenza di un fondato motivo.

A puro titolo esemplificativo, tra le possibili fattispecie oggetto di segnalazione rientrano:

- atti di corruzione posti in essere direttamente, per il tramite, o su sollecitazione di soggetti terzi (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori, clienti ed intermediari);
- conflitti di interesse e altre violazioni del Codice Etico;
- atti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231/2001 delle Società di TPS Gruppo, da parte di esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio delle stesse società;
- attività illecite e/o fraudolente in danno della clientela o del patrimonio aziendale in generale;
- violazioni relative alla tutela dei lavoratori;
- violazioni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 e del diritto dell'Unione europea;
- presunte misure ritorsive adottate in conseguenza di precedenti segnalazioni.



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI (*whistleblowing*)

Affinché una segnalazione possa essere efficace e adeguatamente analizzata dalle strutture competenti, è necessario indicare elementi di fatto precisi e concordanti e fornire, ove disponibili, evidenze documentali di supporto.

Non rientrano nell'ambito della presente procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, salvo che le stesse integrino violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Sono ovviamente da evitare le segnalazioni false, basate su dicerie e informazioni non verificate direttamente.

Resta ferma la tutela del segnalante che abbia effettuato la segnalazione in buona fede e sulla base di un fondato motivo, anche qualora i fatti segnalati si rivelino successivamente infondati.

8. PROTEZIONE DEL *WHISTLEBLOWER*

La direttiva 2019/1937 impone la protezione dei dipendenti che diventano *whistleblower*, ma anche dei lavoratori autonomi, degli appaltatori, dei tirocinanti, dei volontari, degli amministratori non esecutivi e degli azionisti.

Include inoltre i futuri dipendenti che possono venire a conoscenza di informazioni che indichino un illecito come parte del loro processo di assunzione, nonché i soggetti il cui rapporto giuridico sia cessato, qualora le informazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Anche i colleghi che aiutano il *whistleblower* e la famiglia dello stesso devono essere protetti da eventuali ritorsioni, così come i facilitatori e i soggetti collegati ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 24/2023.

La protezione si estende anche a coloro che denunciano violazioni che all'epoca ritenevano vere, anche se successivamente non si sono rivelate tali, purché la segnalazione sia stata effettuata sulla base di un fondato motivo e in buona fede.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e idoneo a provocare al segnalante



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI (*whistleblowing*)

un danno ingiusto, diretto o indiretto.

Una volta effettuata la segnalazione, i *whistleblower* devono essere protetti con:

- misure per prevenire ritorsioni, molestie e minacce contro di loro, con sanzioni a chiunque cerchi di ostacolare il processo di segnalazione
- protezione dal licenziamento durante il procedimento legale
- nullità degli atti ritorsivi eventualmente adottati;
- inversione dell'onere della prova, in modo che l'azienda debba fornire la prova che non stava cercando di compiere ritorsioni contro un informatore
- conoscenza del fatto che, denunciando un illecito, i *whistleblower* non hanno contravvenuto a contratti, accordi di non divulgazione o simili.

Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti di chi ponga in essere atti ritorsivi o ostacoli l'effettuazione delle segnalazioni, nonché nei confronti di chi effettui segnalazioni con dolo o colpa grave.

9. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Uno degli elementi chiave della direttiva è la creazione di canali di segnalazione che i *whistleblower* possono utilizzare se individuano violazioni della legge.

La segnalazione può essere effettuata sia tramite il **canale "interno"** che tramite il **canale "esterno"**.

La Società garantisce che il canale interno sia strutturato in modo da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché la protezione dei dati personali trattati.

Tuttavia, l'art. 6 del D.Lgs 10/03/2023 n. 24 dispone che il canale esterno possa essere utilizzato soltanto nei casi in cui:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs 10/03/2023 n. 24;



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI (*whistleblowing*)

- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

9.1. Contenuti della segnalazione

I dipendenti e i terzi possono segnalare eventuali violazioni in modo riservato come specificato in seguito.

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, al fine di consentire un'adeguata istruttoria.

Inoltre, al fine di effettuare una segnalazione il più possibile precisa e quindi utile per le relative indagini, il segnalante può tenere conto delle seguenti domande-guida nella predisposizione della propria segnalazione:

- Cosa è successo?
- Si conosce chi ha commesso la cattiva condotta o ha svolto l'attività illecita? Se possibile, si prega di fornire nomi e altre informazioni
- Se possibile, si prega di descrivere quando si sono verificati gli incidenti e quando si è assistito agli stessi
- Che rapporto ha il segnalante con la società (dipendente, fornitore, cliente, ecc.)
- Dove è accaduto il fatto?
- Si è in grado di fornire prove a riguardo? Nel caso, è possibile inoltrare allegati
- Sono coinvolti supervisor o dirigenti?
- Quando è accaduto il fatto o da quanto tempo si sta verificando? Il fatto è ancora in corso?

Le segnalazioni manifestamente infondate, prive di elementi minimi di fatto o aventi contenuto meramente diffamatorio potranno essere archiviate con provvedimento motivato.



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI (*whistleblowing*)

9.2. Canale di segnalazione “interno”

TPS Group ha attivato il canale di segnalazione "interno" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 10/03/2023 n. 24.

Ciascuna società ha formalmente istituito il proprio canale interno mediante adozione della presente procedura e nomina del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni.

Fermo restando che la segnalazione interna può essere inviata con una qualsiasi delle modalità previste dal suddetto art. 4, il Gruppo TPS mette a disposizione una piattaforma, esterna ai sistemi informativi aziendali, che ha la funzione di raccogliere la segnalazione e di inoltrarla al soggetto incaricato di recepire e gestire tali questioni.

Il sistema garantisce la tracciabilità delle fasi di ricezione, istruttoria e definizione della segnalazione, mediante registrazione delle attività svolte in apposito registro riservato.

La piattaforma consentirà al *whistleblower*, ove questi lo ritenga opportuno, di mantenere l'anonimato ma di instaurare comunque un canale di comunicazione, basato su un codice numerico univoco assegnato alla segnalazione, che consentirà al gestore della segnalazione di interloquire con il segnalante per aggiornarlo sull'avanzamento e sull'esito della segnalazione.

Per ciascuna società del Gruppo è individuato un soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni, dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda la HB Technology S.r.l., il soggetto incaricato è il dott. Roberto Beltrami, professionista esterno all'azienda dotato di idonee competenze e che ricopre anche il ruolo di OdV nell'ambito del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della capogruppo T.P.S. S.p.A., che svolgerà tale ruolo sia con riferimento ai reati pertinenti al D.Lgs. 231/01 che a quelli identificati dalla Direttiva Europea sul *Whistleblowing*.

Il soggetto incaricato opera in condizioni di autonomia e indipendenza. Eventuali situazioni di conflitto di interesse sono gestite secondo principi di imparzialità e separazione delle funzioni.



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI (*whistleblowing*)

9.2.1. Accesso alla piattaforma di segnalazione

La piattaforma di segnalazione è raggiungibile al seguente link:

<https://tps-group.integrity.complylog.com/>

9.3. Tempi e modalità di gestione delle segnalazioni

Il tempo necessario per un'indagine dipende dalla complessità del singolo caso.

Se il segnalante può essere raggiunto, riceverà un riscontro sul ricevimento della sua segnalazione e, per quanto possibile, sulle misure previste o già adottate, entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione.

Nel caso in cui, invece, il segnalante si avvalga della piattaforma informatica di segnalazione e decida di restare anonimo, riceverà comunque un riscontro nei tempi sopra citati tramite idonea procedura di tracking gestita mediante un key-code gestito automaticamente ed autonomamente dalla piattaforma stessa.

Il responsabile dell'elaborazione della segnalazione potrà prendere contatto con il segnalante per discutere i fatti del caso, ove possibile o applicabile e darà diligente seguito alla segnalazione ricevuta. L'obiettivo è quello di ottenere una migliore comprensione dei fatti e, se del caso, ulteriori informazioni necessarie per l'indagine.

Le attività di analisi e istruttoria sono svolte in modo imparziale e documentate mediante registrazione delle fasi rilevanti del procedimento in apposito registro riservato.

Il gestore della segnalazione fornisce riscontro alla stessa entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il riscontro fornito al segnalante è circostanziato e contiene, nei limiti della riservatezza e della tutela dei soggetti coinvolti, informazioni in merito all'avvenuta valutazione della segnalazione e alle eventuali misure adottate o programmate.

In caso di archiviazione, le relative motivazioni sono formalizzate e conservate agli atti.



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI (*whistleblowing*)

Il segnalante sarà informato al termine dell'indagine, compatibilmente con gli obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali.

9.4. Canali di segnalazione “esterni”

Solo e unicamente nei casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs 10/03/2023 n. 24 e già dettagliati in precedenza, il segnalante potrà far uso dei canali alternativi a quello "interno":

- canale esterno gestito direttamente da A.N.AC. (Autorità Nazionale Anti Corruzione)
- divulgazioni pubbliche
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Il ricorso al canale esterno è consentito esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla legge e non costituisce modalità alternativa libera rispetto al canale interno.

Il canale esterno gestito da ANAC può essere utilizzato anche per la segnalazione di presunte misure ritorsive.

Le modalità operative e i requisiti di ammissibilità delle segnalazioni esterne sono disciplinati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nei propri atti regolatori e nelle Linee Guida vigenti.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La società del Gruppo TPS interessata dalla segnalazione, titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali acquisiti mediante la segnalazione del *whistleblower* non anonimo ai sensi degli artt. da 12 a 23 del Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) n. 2016/679 esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 24/2023.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento.

Salvo l'espletamento di eventuali obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti dal *whistleblower* non anonimo non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ILLECITI (*whistleblowing*)

L'accesso ai dati è consentito esclusivamente al soggetto incaricato della gestione della segnalazione e ai soggetti espressamente autorizzati, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività istruttorie.

Per l'esercizio dei diritti inerenti i dati personali, il *whistleblower* non anonimo potrà rivolgersi direttamente al gestore della segnalazione, responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi degli artt. 12 e segg. Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) n. 2016/679, tramite l'indirizzo di posta elettronica odv@tps-group.it o tramite posta indirizzata a

HB Technology S.r.l. c/o T.P.S. S.p.A.
All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza
Via Lazzaretto n. 12/c - 21013 Gallarate (VA)
indicando sulla busta la dicitura "RISERVATA PERSONALE".

L'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR può essere limitato nei casi previsti dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante o allo svolgimento delle verifiche.

Il gestore della segnalazione, quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite modello o in forma libera siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D.Lgs. 10/03/2023 n. 24.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione.

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura, salvo eventuali esigenze di tutela in sede giudiziaria.

Gli accessi alla piattaforma informatica sono tracciati e registrati ai fini della sicurezza e della verifica della correttezza del trattamento.